



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

**ORIGINALE**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 3 del 29/01/2021**

**OGGETTO: Modifica art. n. 24 – Statuto Comunale.**

L'anno duemilaventuno il giorno Ventinove del mese di Gennaio, con inizio alle ore 20,01 nell'aula Consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti


Presenti Assenti

JOSSA GIUSEPPE - SINDACO	X	RUGGIERO MICHELINA	X
MANNA SABATO	X	SORRENTINO SEBASTIANO	X
ALIPERTI PAOLO	X	STELLATO ADOLFO	X
ALLOCCA GIUSEPPE	X	VIVOLO CARMELA	X
ALLOCCA PASQUALE	X	CAPUA ROSA	X
BOLERO FILOMENA	X	DE ROSA ASSUNTA	X
CANZERLO FRANCO	X	ESPOSITO VINCENZO	X
CAPRIO RAFFAELE	X	FALCO PASQUALE	X
D'AGOSTINO GIUSEPPE	X	GUERRIERO SEBASTIANO	X
D'OTO RAIMONDO	X	MAIONE ANNARITA	X
DE BLASIO GIOVANNA	X	MOLARO SEBASTIANO	X
DI SAURO ANTONIO	X	TRAMONTANO FRANCESCO	X
GUERRIERO RAFFAELE	X		


Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/00, il Presidente del Consiglio dott. Sabato Manna., dal Segretario Generale dott. Tommaso De Girolamo, con le funzioni di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
dott. Sabato Manna



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Tommaso De Girolamo



Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG. , visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire


dal 1/3/2021 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

(N. \_\_\_\_\_ REG. PUBBLICAZ.)


E' ~~trasmessa~~ in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo ~~consiliari~~ come prescritto dall'art. 125 del TUEL 267/2000.

Marigliano, 1/3/2021

Il messo comunale



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  
dott. Gianluca Pisano



**ESECUTIVITA'**  
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  
dott. Gianluca Pisano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, prima di passare alla discussione dell'ordine del Giorno, rende noto che è pervenuto un emendamento da parte del Sindaco che va a modificare la proposta di delibera agli atti e dopo aver fatto distribuire il testo scritto ai consiglieri comunali passa a leggere l'emendamento alla proposta di deliberazione

*“Con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare protocollo 1916 del 21 gennaio 2021, avente ad oggetto la modifica articolo 24 Statuto Comunale, premesso che l'articolo 2, comma 185, 23 dicembre 2009, numero 191, come modificato dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, numero 2, convertito con modificazione della Legge 26 marzo 2010, numero 42, al fine di contenere i costi della politica, ha ridotto il numero degli Assessori all'Ente Locale.*

*Dato atto che per il Comune di Marigliano, l'applicazione delle suddette norme comporta che il Sindaco possa nominare fino a sette Assessori in relazione al numero dei Consiglieri assegnati all'Ente;*

*ritenuto opportuno rendere omogeneo il testo del deliberato proposto con la previsione dell'articolo 2, comma 158 (sic), 191 del 23 dicembre 2009, numero 191; richiamato l'articolo 13, comma 6 del vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;*

*vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale, numero 2915 del 18 febbraio 2011;*

*propone al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente emendamento parzialmente sostitutivo del testo della citata proposta di deliberazione: “Di sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 24 dello Statuto Comunale vigente: <<La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino a un massimo di sette, computando anche il Sindaco, Legge 26 marzo 2010 numero 42 di conversione del Decreto Legislativo numero 2 del 25 gennaio 2010 recante: interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni>> con il seguente: <<La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori Comunali pari a un quarto del*

*numero dei Consiglieri Comunali assegnati, compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore>>”.*

IL CONSIGLIERE ESPOSITO prende atto con favore del fatto che il Sindaco abbia corretto una proposta che politicamente avrebbe messo questa Amministrazione nella condizione di potere addirittura nominare otto Assessori, non entrando nel merito della proposta, perché è una scelta dell'Amministrazione, chiede al Segretario Generale, rispetto al quale si associa ai ringraziamenti che il Consigliere Guerriero ha prima rivolto facendogli gli auguri per quanto riguarda la sua prossima avventura lavorativa in un Comune, almeno democraticamente più grande del Comune di Marigliano, per un quesito. Il nostro Statuto prevede all'articolo 79, *“Norme transitorie. Articolo 79: Attuazione dello Statuto. È istituita la Commissione Consiliare Permanente per gli Affari Istituzionali. Ad essa è attribuito il compito di verificare lo Statuto, lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare la stesura dei Regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.”* quando il Consigliere propone, quindi anche il Sindaco, *“su cui si esprime preventivamente la Commissione Consiliare Permanente per gli Affari Istituzionali. La proposta di modifica dello Statuto, le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale da soggetti titolari di diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione Consiliare Permanente per gli Affari Istituzionali. .* Allora, la domanda era questa, visto il tenore dell'articolo 79 del nostro Statuto, dove dice: *“È istituita”*, quindi non dà facoltà al Consiglio di istituirla o meno, ma ne fa obbligo di istituire la Commissione. E la Commissione deve far proprio ogni proposta di variazione dello Statuto, la mia domanda è: oggi una proposta fatta direttamente in Consiglio Comunale e votata con i numeri che la norma prevede se è poi applicabile visto il nostro Statuto?

IL CONSIGLIERE SORRENTINO prende la parola *per dire che ritiene, anche non sostituendosi al Segretario, perché poi dopo, chiaramente, lui interviene e per me è il notaio di questa seduta ed è vangelo e non si discute, anche in altre occasioni, sapete come io mi comporto. Però, Vincenzo, secondo me, è accaduto quello che tu dicevi precedentemente, me lo devi consentire, dal momento che il Consiglio Comunale scorso, il Consiglio Comunale ha fatto a sé tutte le proposte che dal momento che non funzionano le Commissioni, chiaramente, in questo momento le Commissioni non ci sono e quindi è valida la seduta, è valido pure votare questo settimo assessore. Io con te non voglio instaurare un contraddittorio, non è nei miei costumi, pure con gli altri, ma soprattutto con te e tu lo sai. Io penso di interpretarlo in questo modo, però è meglio che il Segretario dia una spiegazione più imparziale e chiaramente per la figura e per quello che ha sempre rappresentato in questo Consiglio Comunale. E grazie, io essendo che sto intervenendo, per tutto quello che ha fatto in questo Consiglio Comunale, io faccio parte pure della precedente Amministrazione e veramente lo ringrazio di tutto cuore per la sua sensibilità, per la sua umiltà e per il suo modo di comportarsi che noi parecchie volte abbiamo avuto bisogno della sua presenza, del suo carattere e del suo modo di comportarsi. Grazie.*

IL SEGRETARIO GENERALE prende la parola, *in aggiunta a quanto già esplicitato dal Consigliere Sorrentino, per dire che la stessa cosa in termini giuridici era richiamata nella parte motiva della proposta di deliberazione, ovvero se non ci fosse stato il deliberato del 29.12.2020, ovviamente il Consiglio non avrebbe potuto deliberare come farà di seguito, in quanto in tale data il Consiglio Comunale, nella sua autonomia, ha deliberato di avocare a sé e di non costituire le Commissioni poiché non è stato possibile costituirle in ben tre sedute, e ci sono stati deliberati e votazioni sul punto. Poi in diritto tutto è opinabile, tutto è soggetto comunque allo scrutinio di organi superiori, siamo in uno stato di diritto e può esserci e vivaddio che c'è un giudice sempre a Berlino, è non un semplice modo di dire, per significare*

*che tutti, qualsiasi autorità è soggetta ad un controllo superiore. Tutto può essere demolito o confermato, però il richiamo c'era nella parte motiva della proposta di deliberazione, non è che la stessa sia nata così, ma al termine di un percorso, di un iter logico, politico e giuridico che ha interessato per ben tre volte questo Consiglio Comunale.*

*CONSIGLIERE ESPOSITO VINCENZO – No, io accetto, diciamo, senza batter ciglio, la risposta del Segretario. L'unica perplessità, rispetto a quanto l'amico Sebastiano affermava, la mia richiesta era mirata rispetto a due possibilità che il nostro Statuto ci dà. Mentre per le Commissioni Consiliari Permanenti il nostro Statuto e anche la Legge dice: "Il Consiglio Comunale può avvalersi delle Commissioni", cioè, per la istituzione della Commissione Affari Istituzionali il nostro Statuto dice: "È istituita", quindi un minimo di diversità fra le due cose, secondo me, c'è. Io, per quello che dice il Segretario, mo ci vuole, è lui il garante della bontà degli atti e della legittimità degli atti che si votano in Consiglio Comunale, accetto e non replico. Però una sola, diciamo, cosa la voglio dire, dottore, il fatto che ci sia un giudice a Berlino, purtroppo, poi a Berlino bisognerebbe arrivarci. E poiché noi i treni o gli aerei, generalmente, pensiamo di evitarli, anche perché poi costa molto arrivare a Berlino, per quanto ci riguarda, riteniamo che se le cose si fossero risolte a Marigliano, noi siamo ben lieti di poterlo fare. Grazie.*

*UDITA la dichiarazione di voto della CONSIGLIERA DE ROSA in qualità di Capogruppo della lista "Cambia con Noi". Considerato che come gruppo politico "Cambia con Noi" non è mai stato contrario alla figura di un settimo assessore, che potrebbe senz'altro apportare a questa maggioranza, diciamo, in termini di energia, di competenza e lavoro, benefici. Ma nel momento storico in cui è stato proposto e in questo preciso momento storico, caratterizzato da un'emergenza pandemica ancora in corso, diciamo che non lo riteniamo sicuramente una priorità, le priorità sono ben altro, motivo per cui dichiaro che noi ci asteniamo.*

UDITO il CONSIGLIERE TRAMONTANO il quale si riallaccia a quanto detto dalla *Consigliera che mi ha preceduto, come detto anche dal Consigliere Esposito, che fa parte del mio gruppo e in parte ha espresso che cosa pensiamo di questo atto e per il momento in cui viene fatta questa proposta. Facendo un po' uno sguardo a quello che sta succedendo, non mi prolungo a dirlo, però riteniamo che in questo momento il territorio abbia bisogno di altri argomenti all'Ordine del Giorno, se permettete. Non mi voglio dilungare, ma vorrei solo parlare della manutenzione stradale, tanto per dirne una di tante che ce ne sono. Quindi, noi ci asteniamo su questa proposta all'Ordine del Giorno. Grazie..*

UDITA la CONSIGLIERA CAPUA che dichiara che *anche noi per la situazione che sta vivendo la nostra città, quindi in questo momento difficile anche noi non siamo d'accordo su questa proposta proprio per i motivi evidenziati precedentemente dagli altri Consiglieri, quindi anche "Periferia" si astiene.*

INDI

UDITA la discussione;

VISTA la proposta di deliberazione così come in allegato;

VISTO l'emendamento alla predetta proposta, così come presentato dal Sindaco e letto dal Presidente del Consiglio in precedenza ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso

che L'art. 3, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che *" I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica"*;

- in forza dell'art. 6 del citato T.U.E.L. “ *I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico .”;*

Lo Statuto del Comune di Marigliano è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 25 del 19.02.2015;

VISTE le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale rubricate " Modifica vigente Statuto Comunale" nr.54/2016, nr. 54/2016, nr. 7/2017 con le quali è stata proposta la modifica dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34/2020;

RILEVATO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 38 comma 6 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 14, comma 2 comma dello Statuto si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, rispecchiando la composizione del consiglio comunale, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari;

Dato atto che con deliberazione nr. 36 del 24 Novembre 2020 il Consiglio Comunale sulla proposta agli atti del Presidente ha votato la Istituzione di 7 Commissioni Consiliari, tra le quali quella Statuto e Regolamenti, e considerato che all'esito della

discussione e prima della votazione la minoranza consiliare ha abbandonato l'aula e sono stati nominati i soli 4 consiglieri per commissione spettanti alla maggioranza;

Dato atto che la integrazione della composizione delle Commissioni Consiliari permanenti istituite con deliberazione di C.C. nr. 36/2020 è stata portata quale argomento alle sedute del Consiglio Comunale del 9 e del 29 Dicembre all'esito delle quale il Consiglio Comunale medesimo ha preso atto che la minoranza consiliare non ha comunicato alcun nominativo;

Dato atto altresì che con deliberazione consiliare nr. 54 del 29.12.2020, e per le motivazioni nella stessa richiamate, il Consiglio Comunale ha preso *"atto della difficoltà di addivenire alla nomina da parte della minoranza consiliare dei membri delle Commissioni Consiliari Permanenti rispetto alla proposta di deliberazione, di considerare che tale mancata indicazione determina l'impossibilità della costituzione delle Commissioni Consiliari, di rilevare che le Commissioni Consiliari non sono organi necessari dell'Ente Locale, ma organi strumentali dei Consigli e in quanto tali costituiscono componenti interni dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita ed a fronte della impossibilità di insediare le Commissioni in ragione del principio della continuità amministrativa, si riespande la competenza piena del Consiglio Comunale "*

Ritenuto, pertanto di proporre in prosieguo alle deliberazioni sopra richiamate ed anche per uniformare il dettato statutario a quanto previsto dal Dlgs 267/2000 ed omogeneo alla previsione dell'art. 2, comma 185, L. 191/2009, vista anche la circolare Ministero Interno nr. 2915 del 18.02.2011, di modificare il primo periodo del comma 1 dell'art. 24 dello Statuto vigente : *" la giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino ad un massimo di 7 ( sette) computando anche il Sindaco" (legge 26 Marzo 2010 nr. 42 di conversione del D.L.n.2 del 25.01.2010 recante interventi urgenti concernenti EE.LL e Regioni"- nel modo seguente come da ultimo emendamento " **La Giunta Comunale è composta***

*dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori Comunali pari a un quarto del numero dei Consiglieri Comunali assegnati, compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore>>".*

Considerato che in virtù di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 54/2020 si è riespansa la competenza piena del Consiglio Comunale medesimo, in quanto si è preso atto - stante la mancata designazione dei membri della minoranza - che le Commissioni Consiliari non sono organi necessari dell'Ente Locale, ma organi strumentali dei Consigli e in quanto tali costituiscono componenti interni dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita e pertanto non può e non deve essere sentita su tale modifica la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti;

Con voti favorevoli 17, astenuti 8 ( CAPUA, DE ROSA, GUERRIERO Sebastiano, ESPOSITO, FALCO, MAIONE, MOLARO, TRAMONTANO);

#### DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa


Di approvare la sostituzione del primo periodo del comma 1 dell'art. 24 dello Statuto Comunale vigente " *la giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino ad un massimo di 7 ( sette) computando anche il Sindaco" (legge 26 Marzo 2010 nr. 42 di conversione del D.L.n.2 del 25.01.2010 recante interventi urgenti concernenti EE.LL e Regioni"- con il seguente " **La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori Comunali pari a un quarto del numero dei Consiglieri Comunali assegnati, compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore "***

Di dare atto che la modifica di tale articolo dello Statuto Comunale, avendo avuto l'approvazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali, entra in

vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Dlgs 267/2000;

Di dare mandato al competente Responsabile di Servizio affinché di tale modifica statutaria venga disposta la pubblicazione e l'affissione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e l'invio al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 267/2000;

Di rendere con separata votazione ad esito 17 favorevoli, astenuti 8 ( CAPUA, DE ROSA, GUERRIERO Sebastiano, ESPOSITO, FALCO, MAIONE, MOLARO, TRAMONTANO) la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Marigliano

*Città Metropolitana di Napoli*

*Il Sindaco*

	<b>PROTOCOLLO GENERALE COMUNE DI MARIGLIANO</b>
IL	29 GEN 2021
Numero	<u>2993</u>

*Al Presidente del Consiglio Comunale di Marigliano*

*Dott. Sabato Manna*

**Oggetto: emendamento alla proposta di deliberazione concernente la “Modifica art.24 Statuto Comunale” di cui al punto n. 2 dell’o.d.g. del Consiglio Comunale convocato per il 29 gennaio 2021 in prima seduta.**

Con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare prot. 1916 del 21 gennaio 2021, avente ad oggetto la “Modifica art. 24 Statuto Comunale”,

PREMESSO che l’art. 2, comma 185, L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, al fine di contenere i costi della politica ha ridotto il numero degli assessori dell’Ente locale;

DATO ATTO che per il Comune di Marigliano, l’applicazione delle suddette norme comporta che il Sindaco possa nominare fino a sette assessori in relazione al numero dei consiglieri assegnati all’Ente;

RITENUTO opportuno rendere omogeneo il testo del deliberato proposto con la previsione dell’art. 2, comma 158, L. 191 del 23 dicembre 2009, n. 191”;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 6, del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

**VISTA la circolare del Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – nr. 2915 del 18.02.2011;**

**PROPONE**

al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente emendamento parzialmente sostitutivo del testo della citata proposta di deliberazione:

*Di sostituire il primo periodo del comma 1 dell’art. 24 dello Statuto Comunale vigente «La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a un massimo di 7 (sette) computando anche il Sindaco (legge 26 marzo 2010 n.42 di conversione del D.L. n.2 del 25.1.2010 recante “Interventi urgenti concernenti EE.LL. e Regioni”)» con il seguente «La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori comunali pari a un quarto del numero dei consiglieri comunali assegnati, compreso il Sindaco, con arrotondamento all’unità superiore».*

Marigliano, 28 gennaio 2021

Avv. Giuseppe Jossa



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

OGGETTO: MODIFICA ART. 24 DELLO STATUTO

*PARERE in ordine alla regolarità tecnica:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

Marigliano  
25.01.2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Tommaso de Girolamo

Prot. 1946  
del 21 GEN, 2021

## IL SINDACO

### Premesso

che L'art. 3, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che “ *I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica*”;

- in forza dell'art. 6 del citato T.U.E.L. “ *I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico .*”;

Lo Statuto del Comune di Marigliano è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 25 del 19.02.2015;

VISTE le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale rubricate " Modifica vigente Statuto Comunale" nr.54/2016, nr. 54/2016, nr. 7/2017 con le quali è stata proposta la modifica dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34/2020;

che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 38 comma 6 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 14, comma 2 comma dello Statuto si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, rispecchiando la composizione del consiglio comunale, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari;

Dato atto che con deliberazione nr. 36 del 24 Novembre 2020 il Consiglio Comunale sulla proposta agli atti del Presidente ha votato la Istituzione di 7 Commissioni Consiliari, tra le quali quella Statuto e Regolamenti, e considerato che all'esito della discussione e prima della votazione la minoranza consiliare ha abbandonato l'aula e sono stati nominati i soli 4 consiglieri per commissione spettanti alla maggioranza;

Dato atto che la integrazione della composizione delle Commissioni Consiliari permanenti istituite con deliberazione di C.C. nr. 36/2020 è stata portata quale argomento alle sedute del Consiglio Comunale del 9 e del 29 Dicembre all'esito delle quale il Consiglio Comunale medesimo ha preso atto che la minoranza consiliare non ha comunicato alcun nominativo;

Dato atto altresì che con deliberazione consiliare nr. 54 del 29.12.2020, e per le motivazioni nella stessa richiamate, il Consiglio Comunale ha preso "*atto della difficoltà di addivenire alla nomina da parte della minoranza consiliare dei membri delle Commissioni Consiliari Permanenti rispetto alla proposta di deliberazione, di considerare che tale mancata indicazione determina l'impossibilità della costituzione delle Commissioni Consiliari, di rilevare che le Commissioni Consiliari non sono organi necessari dell'Ente Locale, ma organi strumentali dei Consigli e in quanto tali costituiscono componenti interni dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita ed a fronte della impossibilità di insediare le Commissioni in ragione del principio della continuità amministrativa, si riepande la competenza piena del Consiglio Comunale*"

Ritenuto, pertanto di proporre in prosieguo alle deliberazioni sopra richiamate ed anche per uniformare il dettato statutario a quanto previsto dal Dlgs 267/2000 di modificare il primo periodo del comma 1 dell'art. 24 dello Statuto vigente : "*la giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino ad un massimo di 7 ( sette) computando anche il Sindaco*" (legge 26 Marzo 2010 nr. 42 di conversione del D.L.n.2 del 25.01.2010 recante interventi urgenti concernenti EE.LL e Regioni"-

nel modo seguente "*La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali , computando a tale fine il sindaco.*"

Considerato che in virtù di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 54/2020 si è riespansa la competenza piena del Consiglio Comunale medesimo, in quanto si è preso atto - stante la mancata designazione dei membri della minoranza - che le Commissioni Consiliari non sono organi necessari dell'Ente Locale, ma organi strumentali dei Consigli e in quanto tali costituiscono componenti interni dell'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita e pertanto non può e non deve essere sentita su tale modifica la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti;

#### PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni riportate in premessa

Di sostituire il primo periodo del comma 1 dell'art. 24 dello Statuto Comunale vigente "*la giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino ad un massimo di 7 ( sette) computando anche il Sindaco*" (legge 26 Marzo 2010 nr. 42 di conversione del D.L.n.2 del 25.01.2010 recante interventi urgenti concernenti EE.LL e Regioni"-

con il seguente " *La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali , computando a tale fine il sindaco.*"

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Jossa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Jossa', written in a cursive style.